

**REGOLAMENTO GENERALE DEI GRUPPI SOCI DI AMBITO
E PER IL RACCORDO CON I COORDINAMENTI TERRITORIALI DI AMBITO**

(ai sensi dell'art.7 dello statuto)

Art. 1

Coordinamenti Territoriali di Ambito

1. I Coordinamenti Territoriali di Ambito sono strumento di confronto, coprogettazione e rappresentanza delle realtà di volontariato e dell'associazionismo sociale del territorio. Sono istituiti su mandato dell'assemblea Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del 2013 con lo scopo di promuovere collaborazione, scambio e lavoro in rete tra le organizzazioni del terzo settore operanti nel medesimo ambito territoriale coincidente con il livello di programmazione locale dei Servizi Sociali.
2. I Coordinamenti Territoriali di Ambito vengono promossi di comune accordo tra le organizzazioni di volontariato (OdV) e di Promozione Sociale (APS) e con gruppi e associazioni locali che operano senza finalità di lucro, anche se non iscritte ai registri della LR 23/2012, e che hanno sede o svolgono attività nel medesimo ambito territoriale.
3. Come previsto nell'art 7 dello Statuto, il **CSV FVG** articola la propria presenza sul territorio riconoscendo i Coordinamenti Territoriali di ambito come strumento di auto-organizzazione del volontariato anche al fine contribuire alla progettazione partecipata e alla realizzazione del programma del Centro Servizi Volontariato.
4. I Coordinamenti Territoriali possono svolgere una funzione di rappresentanza delle organizzazioni del territorio, in accordo con i Comitati Regionali del Volontariato e della Promozione Sociale previsti dalla LR 23-2012 art 5 e 21, con il sostegno operativo del **CSV FVG**.
5. Le Organizzazioni di cui al comma 2 segnalano la propria intenzione di partecipare alle attività del Coordinamento Territoriale. Dopo due anni di assenza dalle adunanze tale intenzione viene considerata decaduta.
6. Il **CSV FVG** garantisce il sostegno organizzativo alle attività dei Coordinamenti territoriali, con le modalità definite nella propria programmazione annuale.

Art. 2

Adunanza del Coordinamento territoriale di Ambito

1. Le riunioni del Coordinamento Territoriale sono convocate da un Coordinatore scelto dal Coordinamento stesso, almeno due volte all'anno e ogni qual volta si renda necessario per discutere progetti e iniziative o per confrontarsi su questioni di interesse delle Organizzazioni del Territorio.
2. Il Coordinamento Territoriale è convocato, con il supporto del **Centro Servizi Volontariato**, mediante e-mail, fax o lettera da inviarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e con allegata adeguata documentazione relativa agli stessi.
3. Sono convocate obbligatoriamente tutte le organizzazioni che abbiano comunicato l'intenzione di partecipare al Coordinamento territoriale. Sono altresì comunque convocate tutte le ODV e le APS di cui ai registri ex LR 23-2012 e le associazioni socie del **CSV FVG** che hanno sede nell'Ambito.
4. Ciascuna Organizzazione, avrà cura di comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti (indirizzo postale, e-mail, fax) per la ricezione della convocazione segnalando la modalità di invio preferita.

Art. 3

Gruppo Soci di Ambito

1. Le associazioni socie del **CSV FVG** che hanno indicato un Coordinamento Territoriale come propria sede di rappresentanza per la designazione dei delegati in assemblea e non sono rappresentate da una rete regionale, compongono il Gruppo Soci dell'Ambito.
2. Alle riunioni del gruppo Soci di Ambito possono partecipare tutte le Organizzazioni che fanno parte del Coordinamento territoriale di Ambito, senza diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la scelta dei delegati all'Assemblea di **CSV FVG** o altre materie di esclusiva competenza dei soci di **CSV FVG**,
3. Il Gruppo Soci di Ambito è convocato dal Referente di cui al successivo art 5:
 - a. ogni qual volta si renda necessario;
 - b. almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre per formulare proposte per la costruzione del programma di **CSV FVG** dell'anno successivo tenendo conto degli orientamenti espressi dal Coordinamento Territoriale;
 - c. Su richiesta di almeno un terzo dei soci del Gruppo Soci di Ambito;
 - d. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei delegati da rieleggere;
4. Qual ora il Referente non abbia provveduto in tempo utile, il Gruppo Soci di Ambito potrà essere convocato dal Presidente del CSV FVG.

Art. 4

Rappresentanti del Gruppo Soci di Ambito

1. I soci del **CSV FVG** appartenenti al Gruppo Soci di Ambito, riuniti in adunanza, eleggono i propri delegati all'Assemblea di **CSV FVG**, con il compito di rappresentare i soci che li hanno eletti e il Coordinamento Territoriale nell'Assemblea.
2. Ogni Gruppo Soci di ambito del quale siano parte almeno il numero minimo di soci di **CSV FVG** di seguito indicato, ha diritto ad eleggere da uno a cinque delegati secondo la seguente ripartizione collegata al numero di abitanti dell'Ambito:
 - a. Fino a 60.000 abitanti: 1 delegato (numero minimo soci 4)
 - b. Da 60.001 a 110.000 abitanti: 2 delegati (numero minimo soci 6)
 - c. Da 110.001 a 160.000 abitanti: 3 delegati (numero minimo soci 8)
 - d. Da 160.001 a 210.000 abitanti: 4 delegati (numero minimo soci 10)
 - e. Più di 210.000 abitanti: 5 delegati (numero minimo soci 12)
3. Il numero di delegati di ogni ambito è determinato sulla base del dato demografico più aggiornato prodotto dall'ufficio statistico regionale, alla data dell'adunanza che li elegge.
4. I delegati restano in carica quattro anni e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
5. I delegati operano a titolo gratuito e volontario. Nessun compenso spetta per l'attività svolta a favore dell'associazione.
6. Le associazioni socie che non raggiungono il numero minimo per eleggere il proprio delegato in un Gruppo soci di Ambito e non sono federate ad alcuna rete regionale, partecipano all'elezione del delegato in un Gruppo Soci confinante con il proprio.

Art. 5

Referente del Coordinamento Territoriale per i rapporti con CSV FVG

1. Salvo diverse decisioni del Gruppo Soci, il delegato che avrà raccolto il maggior numero di preferenze nell'elezione di cui al precedente art. 4, svolgerà il compito di Referente del Coordinamento Territoriale per i rapporti con CSV FVG.

2. Il Referente, raccordandosi e collaborando con il Coordinatore del Coordinamento Territoriale, ha il compito di
 - a. garantire i rapporti tra il Coordinamento Territoriale e gli organi del CSV FVG,
 - b. facilitare la realizzazione delle attività e dei progetti locali che coinvolgono direttamente il Centro Servizi Volontariato coordinandosi con il personale del CSV FVG.
3. Il Referente potrà essere affiancato dagli altri delegati ove presenti, da gruppi di lavoro o altri incaricati a cui affidare specifici ruoli secondo quanto previsto dalle progettualità, interventi e servizi inclusi nel programma annuale.

Art. 6

Regolamento del Coordinamento Territoriale

1. Il Coordinamento Territoriale, nella propria autonomia, potrà dotarsi di un regolamento per definire le proprie modalità di funzionamento.